

ACCORDO PER LA GESTIONE ED EVOLUZIONE DEL PORTALE

DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO

tra

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, con sede in Roma, Via della Stamperia n. 8, Codice Fiscale 80188230587, in persona del Capo del Dipartimento, Consigliere Calogero Mauceri, di seguito per brevità Dipartimento

e

l'Automobile Club d'Italia, Ente pubblico nazionale non economico, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, Codice Fiscale 00493410583, Partita IVA 00907501001, in persona del Segretario Generale, Dott. Ascanio Rozera, di seguito per brevità ACI

congiuntamente definite 'Parti'

PREMESSO

a) che ACI è un Ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza dell'Ufficio per le politiche del Turismo del Dipartimento Affari regionali Turismo e Sport, ed ha tra i propri fini istituzionali la promozione della motorizzazione civile e turistica;

b) che ACI avvalendosi "in house" di ACI Informatica S.p.A., società tecnico-strumentale totalmente partecipata, vanta una struttura tecnologica di elevata capacità e qualità e possiede il know-how per poter supportare il Dipartimento nella progettazione e realizzazione di iniziative di incentivazione, valorizzazione e sviluppo competitivo del sistema turistico nazionale;

c) che le Parti, al fine di capitalizzare le rispettive competenze e nell'ottica

delle possibili sinergie tra soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, hanno già stipulato una Convenzione Quadro e i consequenziali Atti Esecutivi (anche definiti Accordi attuativi), in forza dei quali ACI, attraverso i propri uffici e le proprie strutture, ha provveduto a supportare l'attività istituzionale ed operativa del Dipartimento nella conduzione tecnica e funzionale del Portale dell'Osservatorio Nazionale del Turismo www.ontit.it - di seguito 'Portale' - consentendo il 'riuso' delle proprie risorse tecnologiche e del know-how, allo scopo di realizzare economie di scala nel rispetto dei principi di buona amministrazione, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

d) che, in base ai citati atti convenzionali, il Dipartimento ha riconosciuto ad ACI i costi sostenuti per le attività espletate;

e) che la collaborazione tra i soggetti appartenenti alla PA, in qualunque forma venga attuata, ha il suo presupposto nei principi di economicità, efficienza ed efficacia di buona amministrazione (art. 97 della Costituzione), e nell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni - che prevede espressamente la possibilità che le Amministrazioni Pubbliche concludano tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in sinergia e con il coordinamento delle relative strutture operative, di attività di interesse comune, per fornire un servizio 'unitario' ai cittadini utenti, al di fuori delle logiche di mercato e senza scopi di lucro;

f) che la collaborazione già in essere tra le Parti, non essendo contraria a norme comunitarie e nazionali in tema di procedure a evidenza pubblica

e tutela della concorrenza, ed essendo limitata al perimetro di azione di soggetti pubblici che non svolgono attività commerciali, non rientra dunque, nell'ambito delle norme di cui al D.Lgs. 163/2006 e non è elusiva delle norme poste a garanzia del mercato, della trasparenza e della libera concorrenza;

g) che la citata Convenzione Quadro e gli Atti Esecutivi di cui alla precedente lettera c) sono scaduti il 29 Ottobre 2012;

h) che ACI d'intesa con il Dipartimento ha continuato anche dopo la formale scadenza a supportare il Dipartimento stesso nelle attività di conduzione tecnica e funzionale di cui al precedente punto c);

i) che sono tuttora sussistenti e valide le motivazioni ed i vantaggi che avevano determinato la sottoscrizione della Convenzione quadro e degli Atti Esecutivi già citati alla precedente lett. c) e che è stata stipulata in data 13 dicembre 2012 una seconda Convenzione quadro, valida fino al 31 dicembre 2015, volta a dare continuità alla collaborazione instaurata con la precedente del 29 ottobre 2009.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti concordano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse e l' Allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto

1. Con il presente Accordo le Parti intendono continuare nella collaborazione di cui in premessa, e pertanto il Dipartimento, nell'ambito dei progetti di incentivazione, valorizzazione e sviluppo competitivo del sistema turistico nazionale, basati su tecnologie e su sistemi informatici

e telematici, affida ad ACI le seguenti attività:

a) conduzione tecnica del Portale;

b) conduzione funzionale del Portale;

c) evoluzione della sezione "Statistiche" del Portale.

2. Per l'esecuzione e attuazione delle attività di cui al precedente comma

1, ACI è autorizzata ad avvalersi della propria società

tecnologica/operativa denominata ACI Informatica S.p.A..

Art. 3 – Conduzione tecnica e funzionale del Portale

1. Fermo restando quanto previsto nell'Allegato, la conduzione tecnica di

cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a) è inerente alle seguenti

attività:

a) servizi propri dell'hosting delle apparecchiature;

b) gestione dell'infrastruttura e conduzione dei sistemi;

c) supporto alle modifiche e agli aggiornamenti del software

applicativo.

2. Fermo restando quanto previsto nell'Allegato, la conduzione funzionale

di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera b) è inerente alle seguenti

attività:

a) manutenzione migliorativa;

b) manutenzione correttiva.

Art. 4 – Evoluzione della sezione "Statistiche"

1. Fermo restando quanto previsto nell'Allegato, l'evoluzione di cui al

precedente art. 2, comma 1, lettera c) è inerente alle seguenti attività:

a) realizzazione del software per l'importazione dei dati mensili dal sito

Banca d'Italia;

b) costruzione di un'interfaccia grafica ad hoc;

c) realizzazione del software per il ricalcolo dei dati;

d) estensione delle potenzialità dei report.

Art. 5 - Durata

1. Il presente Accordo ha durata fino al 31 Dicembre 2014.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che le attività di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere a) e b) sono erogate senza soluzione di continuità dal 1° Novembre 2012 alle condizioni operative ed economiche del presente Accordo.

Art. 6 – Corrispettivo, anticipazione, rendicontazione e fatturazione

1. Tenuto conto della natura della collaborazione tra le Parti e del 'riuso' di tecnologie e contenuti già in possesso di ACI, il Dipartimento riconosce ad ACI il rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività previste all'art. 2 comma 1 lettere a), b) e c) che ammontano a € 188.666,32 (centottantottomilaseicentossessantasei/32), oltre IVA di legge, così ripartiti:

A. € 114.833,16 (centoquattordicimilaottocentotrentatre/16), oltre IVA di legge, a titolo di canone per le attività di conduzione tecnica del Portale di cui al precedente art. 2 comma 1 lettera a), relative al periodo 1° Novembre 2012 - 31 Dicembre 2014.

B. € 49.833,16 (quarantanovemilaottocentotrentatre/16), oltre IVA di legge, a titolo di canone per le attività di conduzione funzionale del Portale di cui al precedente art. 2 comma 1 lettera b), relative al periodo 1° Novembre 2012 - 31 Dicembre 2014.

C. € 24.000,00 (ventiquattromila/00), oltre IVA di legge, per l'attività

di evoluzione della sezione "Statistiche" del Portale di cui al precedente art. 2 comma 1 lettera c).

2. L'importo di cui alle lettere A e B del precedente comma 1, sarà liquidato in 4 (quattro) rate posticipate semestrali, riferite ai periodi gennaio - giugno e luglio - dicembre di ogni anno di validità dell'accordo. Una prima rata per € 12.666,64 (dodicimilaseicentosessantasei/64) oltre IVA sarà liquidata al ricevimento della fattura riferita al servizio di conduzione tecnica e funzionale prestato nei mesi di novembre e dicembre 2012.

3. L'importo di cui alla lettera C del precedente comma 1, sarà liquidato in un' unica soluzione successivamente all'esito positivo del collaudo sulla sezione "Statistiche".

4. Gli stati di avanzamento lavori semestrali saranno corredati da una relazione sulle attività svolte e dalla rendicontazione dei costi interni ed esterni sostenuti.

5. A seguito dell'approvazione degli stati di avanzamento lavori da parte del Dipartimento, ACI provvederà all'emissione di fattura unica che comprenderà gli importi approvati per il periodo di riferimento in relazione alle attività di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) e b).

6. Il pagamento delle fatture da parte del Dipartimento avverrà tramite bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni data fattura emessa da ACI.

7. Eventuali spese straordinarie sostenute da ACI, ulteriori rispetto a quanto previsto nel presente articolo, quali a titolo esemplificativo, viaggi, trasferte, alberghi - sono rimborsate ad ACI dal Dipartimento purché da quest'ultimo preventivamente autorizzate e dietro presentazione di regolare fattura.

Art. 7 – Obblighi ed adempimenti anche di fine fornitura

1. ACI garantisce che le attività oggetto del presente Accordo vengono espletate a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo stesso.

2. Nell'esecuzione delle attività vengono inoltre, osservate tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

3. Il Dipartimento può procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle attività.

4. ACI si impegna a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Dipartimento.

5. In caso di cessazione anticipata per qualsiasi motivo del presente Accordo o alla sua naturale scadenza, ACI si obbliga a trasferire al Dipartimento o a terzi dallo stesso indicati, il software ed il data base applicativi a quella data in esercizio, realizzati nel corso della collaborazione tra le Parti, nonché le conoscenze, il know-how ed in genere qualsivoglia informazione relativamente alle attività espletate, al fine di rendere l'eventuale prosecuzione del servizio quanto più efficace possibile, il tutto secondo un programma di subentro, che sarà concordato tra le Parti, di durata non superiore a due mesi.

Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. ACI garantisce di ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale impiegato nel progetto derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Inoltre, garantisce nei confronti dei dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

Art. 9 - Cessione dei diritti

1. Il diritto di proprietà e di sfruttamento economico e ogni altro diritto inerente alla realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, ivi compresi eventuali diritti di autore, di riproduzione, di trasposizione, di modificazione, di adattamento, etc. sono in capo al Dipartimento.

Art. 10 - Divieto di cessione dell'Accordo e dei crediti

1. Tenuto conto della finalità e della natura della collaborazione il presente Accordo è incedibile.


2. E' fatto divieto ad ACI, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, comma 2, del codice civile, di cedere, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, i crediti derivanti dal presente Accordo, se non dietro preventiva ed espressa autorizzazione del Dipartimento.

Art. 11 - Pubblicità

1. Le Parti si impegnano, nell'ambito delle rispettive aree istituzionali e negli eventi pubblici, a dare risalto e valorizzazione alla presente collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni.

Art. 12 - Risoluzione

1. Nel caso di reiterata inosservanza degli obblighi a proprio carico ad opera di una Parte, o laddove questa non possa garantire l'esecuzione delle proprie attività in conformità alle previsioni di tale collaborazione, o nel caso di modifiche nelle proprie caratteristiche strutturali e funzionali



che possano limitare gravemente o pregiudicare l'attuazione ed esecuzione del presente Accordo o far venir meno il rapporto fiduciario tra le Parti e impedire la regolare prosecuzione del rapporto tra di esse, la Parte non inadempiente, mediante lettera raccomandata A/R, assegnerà alla Parte inadempiente, ex art. 1454 Cod. Civ. un termine non inferiore a sette giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, la Parte non inadempiente potrà, a propria esclusiva discrezione, assegnare un termine ulteriore, decorso il quale, qualora l'inadempimento non sia stato sanato, la presente convenzione sarà risolta di diritto.

Art. 13 – Obbligo di informazione

1. In ragione della natura fiduciaria della collaborazione attuata mediante il presente Accordo, ciascuna delle Parti si impegna a fornire all'altra – in qualsiasi fase della collaborazione – ogni informazione o indicazione necessaria o utile per assicurare il regolare andamento della collaborazione stessa.
2. Le Parti riconoscono entrambe e si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente Accordo potranno essere efficacemente realizzate solo a seguito di costante sinergia tra le Parti, e con il costante e puntuale scambio di informazioni in forma scritta tra il Dipartimento ed ACI relativamente alle scelte operative o ad ogni altro elemento necessario o utile per assicurare la regolare realizzazione delle attività.

Art. 14 – Obblighi di riservatezza

1. Per la durata di validità del presente Accordo, ciascuna delle Parti si


impegna a non divulgare a terzi dati e informazioni relativi all'altra Parte ritenute riservate. Le Parti adotteranno - per quanto di propria competenza - ogni misura necessaria a mantenere tali informazioni nella massima riservatezza, eviteranno ogni utilizzo di esse per scopi estranei all'esecuzione del presente Accordo, e si impegnano a restituire o distruggere i supporti contenenti tali informazioni secondo le indicazioni ricevute.

Art. 15 - Proprietà intellettuale e industriale

1. Per l'intera durata del presente Accordo, ciascuna delle Parti rispetterà i diritti di proprietà intellettuale e industriale in capo all'altra, relativamente a brevetti, loghi e marchi, copyright, design, know-how, software e altro. Tali diritti resteranno di esclusiva titolarità dell'avente diritto, e nessuna pretesa potrà essere avanzata e fatta valere da ciascuna delle Parti nei confronti dei diritti intellettuali e industriali dell'altra Parte in forza o in esecuzione della presente scrittura.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano entrambe al trattamento dei dati personali, di cui venissero in possesso in esecuzione del presente Accordo, in conformità e nel rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 196/2003), ed esclusivamente nei limiti delle attività necessarie e per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.
2. Le Parti prendono atto che dati e informazioni di propria pertinenza, conferiti in ragione del presente Accordo, sono oggetto di trattamento ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e di trasferimento agli operatori e ai soggetti



indirettamente e direttamente coinvolti nell'esecuzione delle attività previste in adempimento degli obblighi di cui al presente Accordo.

Art. 17 – Modifiche e comunicazioni

1. Per essere valida, ogni modifica del presente Accordo deve essere oggetto di negoziazione e di reciproca approvazione formale ad opera delle Parti.

Art. 18 – Foro competente

1. Per l'interpretazione, ovvero per qualsiasi controversia comunque connessa con il presente Accordo, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 19 – Clausola di chiusura

1. La nullità o invalidità di una o più clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle altre clausole, che restano pienamente valide ed efficaci.

Roma, li

13 DIC 2012
Per l'Automobile Club d'Italia

Per il Dipartimento Affari



Il Segretario Generale

Regionali, il Turismo e lo Sport

(Dott. Ascanio Rozera)

Il Capo del Dipartimento

Cons. Calogero Maureri



Allegato

PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA PER LA GESTIONE ED
EVOLUZIONE DEL PORTALE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE DEL
TURISMO PROT.1295/12 DEL 11/12/2012